



Studio Legale

AVVOCATO EMILIA DI PALMA

TRIBUNALE DI LUCCA SEZ. LAVORO

SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

PER: **Di Palma Paola**, nata a Scafati il 10.09.1983 e residente in Lido di Camaiore, alla via Umberto Maddalena n° 32, C.F. DPLPLA83P50I483E, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emilia Di Palma C.F.: DPLMLE71A41G813Y e Caravano Florio C.F.: CRVFLR51T16L833M, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato a margine del ricorso ex art. 669 bis e 700 cpc, introduttivo del giudizio recante rg 238/2021, tutti elett.te dom.ti in Viareggio, alla via Bottego n° 3.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo Pec: e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it e/o fax 08119970076 – 058447197 sialsrl@sicurezzapostale.it

CONTRO

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, firenze@mailcert.avvocaturastato.it, rapp.to e difeso dalla Dr. Laura Marino, Funzionario Area amministrativo, giuridico, legale e contabile, dom.to ex lege in Lucca, alla Piazza Guidiccioni n° 2, presso Ufficio IX Ambito territoriale della Provincia di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, usplu@postacert.istruzione.it

Oggetto: **Reclamo** avverso provvedimento di rigetto della Dr. Manfredini, in funzione di Giudice del Lavoro, del 19.04.2021, comunicato a mezzo pec in data 20.04.21, pronunciato nel giudizio recante r.g. n° 238.2021, avente ad oggetto: Impugnativa di licenziamento-Impugnativa provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratrice scolastica” - Impugnativa del decreto di depennamento-azione di accertamento dell’illegittimità del decreto di depennamento - Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2021 da parte dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi prot. 49/U del 7/1/2021, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette graduatorie - Accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ovvero dell’estensione al predetto profilo di altro titolo di accesso, nonché il riconoscimento giuridico dell’integrale punteggio per servizio finora svolto.

*****°*****°*****°*****^



emilianadipalma@libero.it
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863
studio 081.199.700.76





- Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. e art. 700 c.p.c., la ricorrente adiva il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del lavoro, con ricorso del seguente tenore letterale, che qui si trascrive:

1) Domanda inserimento graduatorie Ata-Periodi di servizio

- a) La ricorrente era inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019 in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di assistente amministrativo, di cuoco e di collaboratore scolastico. In particolare la ricorrente dichiara di essere stata collocata in terza fascia con il punteggio di 6,60 nel profilo di assistente amministrativo, di 10,60 nel profilo di cuoco e di 11,30 nel profilo di collaboratore scolastico.
- b) A tal proposito occorre precisare in fatto che in ciascuna scuola sono presenti delle graduatorie da utilizzare per gli incarichi a tempo determinato per le supplenze del personale ATA, c.d. graduatorie di istituto. Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine secondo il quale sono convocati i candidati.
Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- art 554 del D.lgs 297/1994)
Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco Infermiere, Guardarobiere (DM 75/2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (DM 35/2004)-
Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.
- c) Nella domanda, Sezione C, la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo il diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Caccioppoli di Scafati (SA) nell'anno scolastico 2001/2002, mentre come titolo di accesso al profilo di cuoco e collaboratore scolastico, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100.
- d) Nel triennio di validità delle graduatorie (2017/2019) la ricorrente ha ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali, come dalla certificazione versata in atti, elenco servizi tratto da istanze on line, ed ha lavorato nei seguenti periodi:
-dal 29.09.18 al 17.10.18 per 24 ore settimanali c/o Istituto Don Lazzeri
-dal 18.10.18 al 22.12.18 per 18 ore settimanali c/o Istituto Don Lazzeri
-dal 18.10.18 al 30.06.19 per 18 ore settimanali c/o Istituto Isi Marconi
-dal 22.01.19 al 08.06.19 per 18 ore settimanali presso Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci
-dal 13.09.19 al 30.06.20 per 36 ore settimanali c/o IIS Chini Michelangelo
-dal 18.09.2020 al 31.08.2021 per 36 ore settimanali c/o IC Marco Polo-Viani (risolto il 08.01.21)

2) Comunicazione di risoluzione del contratto

Il Dirigente dell'Istituto comprensivo MARCO POLO-VIANI, comunicava alla ricorrente, prima verbalmente, in data 08.01.2021, poi con email solo in data 18.01.2021, il provvedimento di risoluzione, formalizzatosi con Decreto recante n° 1359 dell'08/01/2021, avente il seguente tenore letterale:

"OGGETTO: Risoluzione contratto a tempo determinato stipulato con la collaboratrice scolastica DI PALMA PAOLA nata a Scafati (SA) il 10/09/1983 (c.f. DPLPLA83P50I483E).

*VISTO il D.M. 131/2007 sul nuovo Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze ATA;
VISTO il D.M. 640 del 30/08/2017;*

CONSIDERATO che la Sig.ra DI PALMA PAOLA nata a Scafati (SA) il 10/09/1983 è stata individuata, con una convocazione centralizzata piattaforma GIA prot. 7350 del 18/09/2020, per il conferimento di un incarico a tempo determinato presso il nostro Istituto in qualità di collaboratore scolastico;





VISTO il contratto a tempo determinato prot. 6107 del 18/09/2020 stipulato con la collaboratrice scolastica DI PAOLA PAOLA con decorrenza 18/09/2020 e cessazione al 31/08/2021 per n. 36 ore settimanali;

VISTO il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021 da parte dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi prot. 49/U del 07/01/2021

DECRETA

- *La risoluzione immediata del rapporto di lavoro;*
- *La non rilevanza giuridica del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa dal 18/09/2020 al 10/01/2021, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera. Il Dirigente Scolastico (Prof. Antonio Debidda)”.*

3) Decreto depennamento dalle graduatorie d'Istituto 3 fascia personale Ata

L'Istituto Comprensivo di Forte Dei Marmi, quale scuola capofila, in data 07.01.2021 aveva comunicato alla ricorrente, a mezzo email, il provvedimento di depennamento dalle predette Graduatorie d'Istituto del personale Ata, con nota recante Prot. n° 0000049/U del 07/01/2021, avente il seguente tenore letterale:

“Oggetto: Sig.ra DI PALMA Paola nata a Scafati (SA) il 10/09/1983.

Depennamento dalle graduatorie d' Istituto terza fascia personale ATA triennio 2018/2021 profilo CS-CU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7.5 del D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti supplenti;

VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021 personale amministrativo, tecnico e ausiliario presentata presso questo Istituto dall'aspirante supplente Di Palma Paola per i profili AA-CS-CO;

VISTA la nota UST n. 71 del 07/01/2021

DECRETA

*Il depennamento dalle graduatorie d'Istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021 personale ATA della sig.ra DI PALMA Paola nata a Scafati (SA) il 10/09/1983, **per la non validità del titolo utilizzato per l'accesso ai profili di collaboratore scolastico e cuoco – CS – CU.***

Pertanto il servizio prestato dalla Sig.ra DI PALMA Paola è prestato di fatto e non di diritto, quindi non è riconosciuto ai fini giuridici, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Silvia Barbara Gori”

4) Richiesta accesso agli atti

La ricorrente, a mezzo di legale, sulla scorta delle lacunose motivazioni, ovvero stante la totale assenza di motivazioni nei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e di licenziamento-risoluzione di cui sopra, provvedeva ad esercitare accesso agli atti, al fine di poter esercitare il suo legittimo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, diritto gravemente leso, stante la sommarietà delle informazioni contenute nei suddetti provvedimenti comminati in danno della ricorrente. Solo in seguito a varie richieste di accesso agli atti, indirizzate agli istituti coinvolti, e poi agli uffici scolastici provinciali e regionali competenti, attuali soggetti resistenti, la ricorrente poteva prendere visione della **Nota n° 71 del 07.01.2021** da cui scaturivano il decreto di depennamento dalle graduatorie prima e il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro poi, in via immediatamente consequenziale.





5) Nota UST di Lucca n. 71 del 07/01/2021

Il Ministero dell'Istruzione, nello specifico l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Sede di Lucca, con nota riservata, recante n° registro ufficiale U.0000071 del 07-01-2021, comunicava al Dirigente Scolastico I.C. Forte dei Marmi, nella qualità di scuola capofila, quanto segue:

“OGGETTO: adempimenti in merito a personale con titoli falsi.

Su sollecitazione della Direzione Generale dell'USR per la Toscana, si rappresenta che la Sig.ra Di Palma Paola, nata a Scafati (SA) il 10/09/1983, attualmente in servizio presso l'I.C. Marco Polo Viani di Viareggio per il profilo di collaboratore scolastico, è stata inclusa nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio scolastico 2017/2019 personale ATA avvalendosi di un diploma di qualifica professionale falso rilasciato da parte dell'Istituto Professionale Paritario “PASSARELLI” di San Marco di Castellabate (SA).

La falsità del titolo è stata accertata a seguito di una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA).

Conseguentemente, atteso che il diploma in oggetto costituito per la Sig. Paola Di Palma titolo di accesso per l'inclusione nelle graduatorie di III fascia, si evidenzia la necessità di emanare da parte della S.V. un decreto di esclusione della collaboratrice scolastica Paola Di Palma specificando che il servizio prestato sulla base del titolo falso non sarà riconosciuto ai fini giuridici.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si sottolinea l'urgenza dell'adempimento che dovrà essere notificato da parte della S.V al Dirigente Scolastico del I.C. Marco Polo Viani e a tutte le scuole indicate in domanda dall'interessata. IL DIRIGENTE Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI”

-Dunque il decreto di depennamento della ricorrente dalla graduatorie del personale Ata e il provvedimento di risoluzione del suo rapporto di lavoro in corso, venivano disposti in esecuzione della predetta Nota riservata, emessa dall'USR sede di Lucca, per le motivazioni ivi indicate.

6) Convalida dei titoli

La ricorrente, con riferimento ai primi rapporti di lavoro presso istituti pubblici, così come sopra indicati, e quindi relativamente al servizio prestato nel suo primo anno scolastico, ossia 2018-2019, otteneva la convalida dei titoli presentati a corredo della domanda, così come emerge dalla documentazione versata agli atti.

Nello specifico, con provvedimento del 21.01.2019 l'Istituto Comprensivo di Forte Dei Marmi, con nota recante prot. N. 302/U comunicava l'avvenuta certificazione relativa agli adempimenti connessi al primo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7.5 del d.m. n. 640 del 30/08/2017: “*Oggetto: convalida titoli di studio e di servizio graduatorie di 3^ fascia triennio 2018-2021 personale ATA – Sig.ra DI PALMA PAOLA nata a Scafati (SA) il 10/09/1983.*”

VISTO l'art. 7.5 del D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti supplenti; EFFETTUATI i relativi controlli delle dichiarazioni presentate dall'aspirante; **CERTIFICA**

Che i dati contenuti nella domanda di conferma/aggiornamento graduatorie di 3^ fascia triennio 2018-2021, presentata dall'aspirante supplente sig.ra Di Palma Paola, **risultano convalidati.**

La presente certificazione annulla e sostituisce la precedente pari protocollo e data (data di nascita sbagliata nella precedente) LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Silvia Barbara Gori”.

-Quindi, all'esito dell'espletamento di tutti i controlli previsti dal D.M. n. 640 del 30/08/2017, l'Istituto preposto certificava la convalida dei titoli contenuti nella domanda, gli stessi titoli che dopo due anni vengono invece considerati invalidi perché falsi.

7) Impugnativa di licenziamento-provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratrice scolastica” - Impugnativa del decreto di depennamento





Con comunicazione a.r. del 02.02.2021 la ricorrente contestava i provvedimenti irrogati, con IMPUGNATIVA del seguente tenore letterale:

Spett.li ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCO POLO - VIANI" SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Via Pistoia 68 - 55049 - Viareggio (LU)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI Via Padre Ignazio da Carrara n° 79 Località Vittoria Apuana 55042 Forte dei Marmi (LU)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA CARRARA SEDE DI LUCCA Piazza Guidiccioni, 2, 55100 Lucca

Oggetto: Impugnativa di licenziamento- Provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato "collaboratrice scolastica"

Impugnativa del decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021 da parte dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi prot. 49/U del 7/1/2021

Con la presente, la sottoscritta Di Palma Paola, nata a Scafati il 10.09.1983 e residente in Lido di Camaiore, alla via Umberto Maddalena n° 32, formalmente

IMPUGNA

-il licenziamento/risoluzione contratto comminato dall'Istituto Comprensivo Marco Polo-Viani in data 08/01/2021, comunicato alla scrivente in data 18/01/2021 a mezzo email;

- il decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021 disposto dall'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi con nota recante prot. 49/U del 7/1/2021, mai notificato;

in quanto provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge.

Tenuto conto della convalida dei titoli già formalizzata dalla Dirigente scolastica Dr. Silvia Barbara Gori, per il triennio 2018-2021, comunicata in data 21/01/2019, e che sui medesimi titoli non risulta nelle more essere intervenuto alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia invalidato i predetti titoli, per presunta falsità degli stessi;

considerato che tale assunta falsità non può di certo essere "accertata" dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, che ad oggi sta solo svolgendo delle indagini che potrebbero chiudersi anche con l'archiviazione;

ribadito che solo un Tribunale può con sentenza stabilire la falsità o meno di un titolo qualsiasi, in seguito a regolare processo, in cui gli imputati, rinviati a giudizio, possano esercitare il proprio legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito;

rilevato che nulla di tutto quanto sopra si è avuto, in ordine alla paventata falsità del titolo, da cui scaturiscono i provvedimenti illegittimi di depennamento e licenziamento/risoluzione, oggetto della presente impugnativa

sulla scorta di tali premesse, la scrivente c.s. Vi diffida

alla immediata reintegra nel posto di lavoro con effetto immediato, e alla revoca del provvedimento di risoluzione e del decreto di depennamento.

In mancanza la scrivente si vedrà costretta, suo malgrado, ad agire giudizialmente nei Vs confronti, presso il Tribunale territorialmente competente, sia per la reintegra nel posto di lavoro e per l'annullamento del provvedimento di depennamento che per la tutela dei propri diritti lesi e il ristoro dei danni sofferti, in conseguenza dei Vs provvedimenti illeciti, adottati con palese abuso di potere.

Lo scrivente si dichiara altresì immediatamente disponibile alla ripresa del lavoro.





Per ogni eventuale comunicazione elegge domicilio presso l'Avv. Emilia Di Palma, alla quale è stato conferito ampio mandato, con studio in Scafati, alla via M. Alison n° 15, email emilianadipalma@libero.it, pec e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it."

9) Diploma maturità scientifica

Giova precisare in punto di fatto che la ricorrente è in possesso di ulteriore titolo che dà accesso al profilo di collaboratore scolastico ovvero del diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Scafati, così come del resto emerge dalla stessa domanda e dai titoli indicati e poi prodotti.

10) Periculum in mora

Si fa rilevare all'On.le Giudicante come le graduatorie si compongono sulla base della adesione e quindi sulla proposizione di domanda di partecipazione da parte del candidato al bando che il Miur pubblica, solitamente tra il mese di marzo e aprile.

Orbene il Miur in data 3 marzo 2021, con decreto n° 50, ha indetto il bando per l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata, per consentire ai candidati di proporre le relative domande per il loro inserimento nella terza fascia, circostanza che rende indispensabile la proposizione della presente domanda, anche in via cautelare, al fine di evitare che alla ricorrente venga preclusa la possibilità di essere inserita nella terza fascia, anche nel profilo di cuoco e di personale scolastico, utilizzando il titolo di accesso contestato, ossia il Diploma-Qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Professionale paritario Passarelli, da ritenersi pienamente efficace, per i motivi di seguito riportati e con il punteggio aggiornato, maturato e a maturarsi.

La ricorrente infatti ha maturato punteggio in base al servizio svolto e a svolgersi, fino al 31.08.2021, pari a 16 punti, 5 punti per l'anno scolastico 2018-2019, 5 punti per l'anno scolastico 2019-2020, 6 punti per l'anno scolastico 2020-2021, nel profilo di collaboratore scolastico, punteggio da aggiungersi a quello già posseduto all'atto della proposizione della domanda di inserimento pari a 11,30, nel profilo di collaboratore scolastico, per un totale complessivo aggiornato di punti di 27,30.

Ma vi è di più. La ricorrente, sulla scorta del servizio prestato, avrebbe potuto fare domanda di inserimento nella prima fascia del personale Ata, poiché il servizio espletato supera i 24 mesi richiesti dalla legge, circostanza che gli sarebbe illegittimamente preclusa a causa degli illegittimi provvedimenti alla stessa comminati. Con il presente giudizio, pertanto, in via cautelare si agisce anche in tal senso.

ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO

L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto comminato dall'Istituto Comprensivo Marco Polo-Viani in data 08/01/2021 e comunicato alla scrivente in data 18/01/2021 a mezzo email, così come il decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2018/2021, disposto dall'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi con nota recante prot. 49/U del 7/1/2021, sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati.

Con il presente atto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti, adottati nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti, con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, fondando le sue pretese sulle seguenti e concordanti osservazioni in fatto ed in diritto.

DIRITTO

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri





del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, inquadramento e CCNL ad esso applicabile.

In via preliminare è opportuno richiamare l'attenzione dell'On.le Giudice del lavoro sulla circostanza che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il decreto Lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattuale – privatistico, pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche.

Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro.

Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge per tabulas che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c..

In particolare, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti, in ragione del processo di unificazione delle regole per i rapporti di lavoro pubblico e privato, trattasi di rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il CCNL comparto Scuola.

COMPETENZA TERRITORIALE TRIBUNALE ADITO

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.





Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

La ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Marco Polo Viani di Viareggio, come sopra già indicato.

Sull'illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi di cui al D.Lgs n. 165/2001, art. 55

Attualmente la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale docente: *"Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2"*.

L'art. 55 quater, lett. d, rubricato "licenziamento disciplinare" contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le "falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera". Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato alla ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare.

Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: *"le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto"*.

Inoltre, l'addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto è ulteriormente confermato dalla circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce "indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto lgs. n. 150/2009": *"L'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali è prevista l'irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare"* (circolare M.I.U.R. n. 88/2010, pag. 11) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento.

La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: *"la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.."* (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)" (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).





Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2017/2021, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.

Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in base al principio espresso nella sentenza n. 18699/2019, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una regola certa di incompatibilità con l'accesso all'impiego pubblico. Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono ragione di risoluzione, ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato ma in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario "Passarelli", per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserita nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché la ricorrente è in possesso comunque di altro titolo di accesso, tra l'altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "Caccioppoli" di Scafati. Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dagli Istituti resistenti, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima. Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le motivazioni "addotte", o meglio non addotte, ma indicate de relato nella nota n° 71.2021, richiamata nei provvedimenti impugnati e quindi posta a fondamento degli stessi, dalla mera lettura del disposto di cui all'art. 55 quater, si può dedurre la pacifica applicazione della relativa disciplina al caso di cui è causa.

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;





e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI IMPUGNATI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Nel caso di specie, i decreti di depennamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, assunti dai Dirigenti scolastici sopra indicati, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale Ata per il periodo 2017/2021.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttorio, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. All'odierna ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa lex specialis della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte *“ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)”*.

In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non





per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

Sull'illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dal D.M. 640/2017 in ordine alla verifica della domanda di inserimento

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/19. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. **Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni** (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

- Nello specifico, con provvedimento del 21.01.2019 l'Istituto Comprensivo di Forte Dei Marmi, con nota recante prot. N. 302/U comunicava l'avvenuta certificazione relativa agli adempimenti connessi al primo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7.5 del d.m. n. 640 del 30/08/2017, e quindi effettuava la CONVALIDA dei titoli presentati, ma **dopo ben 4 mesi dall'inizio del primo contratto di lavoro** (dal 29.09.18 al 17.10.18 per 24 ore settimanali c/o Istituto Don Lazzeri).

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

- Nel caso di specie, come detto, la verifica dei titoli veniva effettuata in data 21.01.2019, dall'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, dal Dirigente scolastico Dr. Gori, che all'esito dei controlli EFFETTUATI in esecuzione delle disposizioni e delle direttive di cui al D.M. 640/17, in ordine ai titoli presentati dalla ricorrente a corredo e a sostegno della domanda di inclusione nella graduatoria terza fascia del personale Ata, ne CERTIFICAVA la validità con conseguente CONVALIDA degli stessi.
- **Ma a distanza di circa due anni, i medesimi titoli, GIA' CONVALIDATI, vengono poi giudicati invalidi, senza che nulla sia mutato nelle more, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia sentenziato alcunché sulla validità o meno, sulla presunta falsità o meno dei titoli, oggetto del presente giudizio.**





Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica, a prescindere dall'illegittimità nel merito del provvedimento, come di seguito meglio precisato.

I vari Dirigenti scolastici nel caso di specie sono venuti meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 717/2014 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

- Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente la quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

- L'ampio lasso temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto, la convalida dei titoli e l'emissione del decreto di depennamento dopo due anni, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del Dlgs 297/1994, violazione D.M. n. 717/2014 e violazione del D.M. n. 640/2017: piena validità del titolo di accesso e comunque possesso di altro titolo valido - diploma maturità scientifica

In sede di presentazione della domanda di inserimento la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100.

INFONDATEZZA-ERRONEITA' PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

La ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami. Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso. **Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere l'invalidità del titolo da una indagine in corso presso la Procura di Vallo della Lucania**, in ordine a presunti falsi diplomi rilasciati dall'Istituto Passarelli, indagine preliminare che comunque al momento non si è conclusa, il cui esito potrebbe essere un rinvio a giudizio degli indagati ma anche l'archiviazione del procedimento stesso.

In ogni caso come emerge dalla documentazione prodotta, in seguito a richiesta di interrogazione da parte dei difensori di fiducia della ricorrente, nessuna iscrizione è riferibile alla stessa, e che pertanto **allo stato non vi è alcun provvedimento giudiziario che statuisce in ordine alla presunta falsità del titolo di qualifica professionale conseguito dalla Sig. Di Palma Paola**.

Questa difesa si riporta estensivamente a quanto già dedotto nella impugnativa di licenziamento e/o risoluzione del rapporto di lavoro, motivazioni da intendersi parte integrante del presente ricorso: *"Tenuto conto della convalida dei titoli già formalizzata dalla Dirigente scolastica Dr. Silvia Barbara Gori, per il triennio 2018-2021, comunicata in data 21/01/2019, e che sui medesimi titoli **non risulta***





nelle more essere intervenuto alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia invalidato i predetti titoli, per presunta falsità degli stessi;

considerato che tale assunta falsità non può di certo essere “accertata” dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, che ad oggi sta solo svolgendo delle indagini che potrebbero chiudersi anche con l’archiviazione;

ribadito che solo un Tribunale può con sentenza stabilire la falsità o meno di un titolo qualsiasi, in seguito a regolare processo, in cui gli imputati, rinviati a giudizio, possano esercitare il proprio legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito;

rilevato che nulla di tutto quanto sopra si è avuto, in ordine alla paventata falsità del titolo, da cui scaturiscono i provvedimenti illegittimi di depennamento e licenziamento/risoluzione, oggetto della presente impugnativa

sulla scorta di tali premesse, la scrivente c.s. Vi diffida

alla immediata reintegra nel posto di lavoro con effetto immediato, e alla revoca del provvedimento di risoluzione e del decreto di depennamento”.

Gli Uffici scolastici resistenti si sono infatti resi autori di gravi illeciti, conseguenti a lesivi abusi di potere, con serie e dannose conseguenze nella sfera giuridica della ricorrente.

Come si può solamente pensare e poi motivare un decreto di depennamento sulla scorta di tali abnormità? Come può un dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale mettere nero su bianco e poi sottoscrivere affermazioni tanto illegittime e quanto impossibili.

“La falsità del titolo è stata accertata a seguito di una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA)” è qualcosa di paradossale ed imbarazzante finanche da riportare all’attenzione dell’adito Tribunale. L’ufficio scolastico provinciale con la summenzionata insensata nota n° 71 del 7.1.2021 fornisce tale incomprensibile o incredibile per quanto assurda motivazione, quale motivo del depennamento da effettuarsi e conseguente risoluzione immediata del rapporto di lavoro, con le conseguenze sopra evidenziate.

Dunque a dire delle resistenti sarebbe stata la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che avrebbe “accertato” la falsità del diploma posto dalla ricorrente quale titolo di accesso alla domanda di collaboratore scolastico. Ma qui è macroscopico l’errore in cui sono incorsi gli uffici scolastici resistenti, incapaci di distinguere un organo con funzioni requirenti, da un organo giudicante, costringendo questa difesa a fare deduzioni piuttosto scontate ma doverose. E’ evidente che gli uffici resistenti non hanno le idee molto chiare sulle attività e sulla competenza delle Procure della Repubblica in generale.

La Procura della Repubblica è l’ufficio del Pubblico Ministero, un organo dello Stato composto da magistrati ordinari cui sono assegnate le così dette funzioni “requirenti”: loro compito è infatti quello di proporre richieste in materia penale o civile sulle quali toccherà poi ai giudici, la magistratura così detta “giudicante”, pronunciarsi con provvedimenti idonei a diventare definitivi. In particolare, al Pubblico Ministero sono attribuite dalla legge sull’ordinamento giudiziario e dal codice di procedura penale numerose funzioni:





-in materia civile il P.M. può agire per chiedere al giudice provvedimenti in materia di dichiarazione di morte presunta, curatela delle persone scomparse, limitazione alla potestà genitoriale, interdizione e inabilitazione, nullità del matrimonio, richiesta di dichiarazione di fallimento. Il P.M. deve intervenire inoltre obbligatoriamente in alcune cause civili (es.: cause in materia matrimoniale, cause relative alla cittadinanza, ai rapporti familiari, alle interdizioni e inabilitazioni): la sua eventuale assenza determina la nullità del processo.

-in materia penale il P.M. esercita la così detta “azione penale”: è cioè l’organo cui spetta accertare la fondatezza delle notizie di reato che provengono da denunce delle forze di Polizia, da querele o esposti di privati, da referti degli organi medici., i reato (così detta archiviazione) e chiedere di conseguenza al giudice la dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (imputato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di reato. Allo scopo di sostenere l’accusa davanti al giudice, il P.M. svolge le indagini preliminari (per questo con riferimento ai P.M. si parla anche di magistratura “inquirente”); dirige l’attività della Polizia giudiziaria; può chiedere ad un apposito giudice, detto giudice per le indagini preliminari – **GIP**, l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari ecc.), che hanno funzione cautelare, servono cioè di impedire che i reati commessi possano ripetersi o che ne vengano occultate le prove o che l’autore del fatto possa darsi alla fuga. Il P.M. inoltre interviene obbligatoriamente nelle udienze penali. Il P.M. infine è l’organo competente per **l’esecuzione** dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice: spetta a lui, una volta che una sentenza sia diventata irrevocabile, disporre che il condannato venga assoggettato alla pena, detentiva o pecuniaria, prevista, determinando il preciso ammontare della sanzione da irrogare, nonché delle eventuali sanzioni accessorie.

- Dopo questo necessario passaggio sulle funzioni e competenze svolte dalle Procure della Repubblica, ne discende l’assoluta infondatezza degli impugnati provvedimenti, scaturiti dalla Nota n° 71 dell’Ufficio scolastico Provinciale di Lucca, basata su motivazioni erronee, infondate e del tutto inconsistenti, così come sopra prospettato.

Come già precisato nella impugnativa di licenziamento-risoluzione del rapporto di lavoro, solo un Tribunale, appunto in funzione di autorità giudiziaria giudicante, potrebbe eventualmente “ACCERTARE” e dichiarare l’assunta falsità del titolo conseguito dalla ricorrente, il tutto a seguito di regolare processo in cui la Sig. Di Palma Paola potrebbe esercitare il suo sacrosanto diritto di difesa, sempre ammesso che le indagini preliminari che sta effettuando la predetta Procura non portino ad una archiviazione del procedimento stesso.

Dalle considerazioni esposte emerge la totale infondatezza oltre che illegittimità ed illiceità dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto di lavoro, comminati alla ricorrente, per cui si insiste affinché l’On.le Tribunale Voglia accogliere il presente ricorso, con caducazione degli impugnati provvedimenti e dei correlati effetti dannosi subiti dalla parte istante.

Da tutte le considerazioni e rammostranze esposte, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica è priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.





In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma-qualifica, titolo peraltro mai annullato, e quindi pienamente efficace.

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

- Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che **la ricorrente è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico** (diploma di maturità scientifica), per cui anche nella denegata ipotesi si dovesse ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario Passarelli, comunque la ricorrente ha diritto a rimanere in graduatoria, essendo in possesso di ulteriore titolo utile per il profilo di CS.

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione della stessa dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, la ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniquale volta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione *in toto* dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS dell'altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità del depennamento dalle graduatorie di CS operato dall'amministrazione resistente.

Infatti sul punto occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 714/2014 ripreso integralmente dall'art 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni»*.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l'Istituto Comprensivo "Marco Polo-Viani" di Viareggio, recante prot. n° 6107 del 18.09.2020 con decorrenza 18.09.2020 e cessazione al 31.08.2021 per n° 36 ore settimanali. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A.





"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.".

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la supplenza se gli Istituti scolastici resistenti non avessero illegittimamente ed infondatamente disposto il depennamento dalla graduatorie e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2017/2021, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, **nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.**

RICONOSCIMENTO GIURIDICO SERVIZIO PRESTATO

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico maturato. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Sul punto occorre ribadire quanto già precisato in fatto. In particolare sia per quanto attiene l'accesso che la composizione nonché i vantaggi derivanti dall'inserimento nella prima fascia, c.d. Graduatoria permanente o "ATA 24 mesi" (24 mesi anche non continuativi - prestato senza demerito -in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre), che la stessa è la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. **Vi si accede con 24 mesi di servizio svolto nelle scuole statali per il profilo di interesse. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni USR pubblica il decreto relativo alla propria regione).**

Per tutto quanto sopra detto vale anche ai fini dell'integrazione dell'elemento del Fumus boni iuris.

Sul periculum in mora

Parte ricorrente è precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio maturato e a maturarsi fino al 31.08.2021, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto, come sopra rappresentato. Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze. Il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i periodo di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei **prossimi, imminenti, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata, (scadenza domande 22 aprile 2021)** in vista delle convocazioni, previste in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022.





Difatti l'illegittimo depennamento ha determinato un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Inoltre per quanto attiene più strettamente il requisito del grave pregiudizio nonché dell'imminenza occorre rilevare all'On.le Giudicante che **in data 3 marzo 2021, con decreto n° 50, il Miur ha indetto il bando per l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata, con scadenza delle domande di inserimento al 22 aprile 2021**; tale elemento rende indispensabile la proposizione della presente domanda anche in via cautelare al fine di evitare che alla ricorrente venga preclusa la possibilità di essere inserita nelle graduatorie con il riconoscimento del punteggio maturato e con l'utilizzo del legittimo titolo di accesso di cui è causa.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, **in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte**, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

-preliminarmente emettere, **ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c.**, i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale,

- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 1359 del 08/01/2021 disposto dall'Istituto Comprensivo Marco Polo-Viani di Viareggio e del decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto del 07.01.21, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Forte dei Marmi Dr. Silvia Barbara Gori e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2017/2021 nel profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) **CONDANNARE** gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della Sig. Di Palma Paola nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 31.08.2021, per il **profilo di collaboratore scolastico, con punti 27,30**, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo "Marco Polo-Viani", di n° 36 ore settimanali e con scadenza al 31.08.2021;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso l'Istituto Paritario Passarelli, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso Istituto Passarelli), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Scafati, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (16 punti);

f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato (16 punti), nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;





g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero **alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali**, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.**

A tal fine la ricorrente

CHIEDE

che l'adito Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: Decreto depennamento; Decreto risoluzione rapporto di lavoro; Convalida titoli I.C. Forte dei Marmi; Email convalida titoli; Impugnativa risoluzione-licenziamento; libero email decreto depennamento; mail risoluzione rapp lavoro coll scol; Nota 71 del 7.1.2021; Richiesta accesso agli atti; Pec Usp Lucca nota 71.2021; Istanze on line rapporti di lavoro; Domanda Ata 2017-2020; D.M. 50/2021; Diploma qualifica Passarelli; Diploma Liceo Scientifico Statale Scafati; Comunicaz procura Vallo della Lucania; Certificato Ist Passarelli 5.11.2018; ultime buste paga.

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a € 5.200,00 ma da comprendersi fino a € 26.000,00 e che pertanto il C.U. dovuto è pari a € 118,50.

Scafati lì 25 marzo 2021 Avv. Caravano Florio

Avv. Emilia Di Palma

- Si costituivano gli enti resistenti a mezzo pubblico funzionario, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici convenuti, risultando affermata la legittimazione del solo Miur.

Eccepiva l'insussistenza del fumus boni juris, ritenendo applicabile il D.P.R. n° 445/2000 in virtù di quanto disposto dal D.M. n. 640.2017, con esclusione della procedura dei licenziamenti disciplinari ex art. 55 D.Lgs n° 165/2001. Ribadiva la non tardività del controllo da parte delle Amministrazioni scolastiche, non risultando alcun termine perentorio per tale attività.

Il Miur nel ribadire la pacifica applicazione dell'art. 75 DPR 4445.2000, del beneficio ottenuto dalla ricorrente attraverso la dichiarazione avente ad oggetto un titolo, poi risultato falso, specificava che per la sua applicazione si prescindeva dall'elemento soggettivo-psicologico del dichiarante, non richiedendosi in tale fattispecie alcuna valutazione in ordine al dolo o colpa, tenendosi in conto solo la oggettiva non veridicità, in questo caso del titolo.





Ritiene inoltre il Miur che alla ricorrente non spettava alcun soccorso istruttorio ammissibile solo in caso di erroneità di alcune dichiarazioni in domanda o per difetto di allegazione o lacunosità e quindi non nel caso in esame.

Si contestava la richiesta di risarcimento danni formulata, così come la richiesta del riconoscimento giuridico del servizio prestato fino al 31.8.2021, per non averlo nella sostanza prestato.

Si eccepiva l'insussistenza del periculum in mora poiché a dire del Miur la ricorrente già nell'anno scolastico 2018/2019 aveva ottenuto dei contratti con l'amministrazione scolastica, sulla scorta del punteggio di cui alla domanda Ata del 2017, al netto quindi del successivo punteggio scaturito dal servizio prestato dal 2018. Così come il non poter presentare domanda di inserimento nella I fascia della graduatoria permanente, cd. 24 mesi, non costituirebbe danno grave, a suo dire, non avendo la ricorrente fornito prova che una volta inserita in tale graduatoria otterrebbe una nomina in ruolo.

- Con provvedimento del 19.04.21, comunicato a mezzo pec in data 20.04.21 il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso.
- Avverso tale provvedimento la Sig. Di Palma Paola, come sopra rappresentata e difesa, propone reclamo per i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Il provvedimento avverso cui si propone il presente reclamo va modificato, poiché sono sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, sulla scorta dei motivi che di seguito si rappresentano.

1) In ordine alla carenza di legittimazione passiva degli Istituti scolastici

Il Giudice del Lavoro aderisce all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Miur in ordine agli Istituti scolastici chiamati in giudizio, ossia l'Istituto scolastico regionale, l'Istituto scolastico Provinciale di Lucca, l'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi scuola capofila che ha effettuato il depennamento e l'Istituto Comprensivo Statale "Marco Polo-Viani" che ha effettuato la risoluzione del contratto. Parte ricorrente aveva infatti convenuto in giudizio tutti gli Istituti coinvolti poiché ciascuno si è reso autore di provvedimenti impugnati dalla ricorrente con la procedura cautelare, e, a parere di questa difesa, a seguito della difesa del Miur, in maniera difforme rispetto alle indicazioni ricevute (vedi nota n° 78/2021 USR). Ma su tale circostanza questa difesa si soffermerà nel dettaglio di seguito.

Parte ricorrente non intende impugnare tale parte del provvedimento, in se considerata, ma solo con riferimento alla condanna alle spese disposta in danno della Sig. Di Palma,





motivo di impugnazione di seguito meglio precisato. Il Collegio adito deve infatti considerare che dal punto di vista processuale, aver convenuto in giudizio tutti gli Istituti convenuti, non ha comportato alcun incombenza ulteriore al Miur, in ordine alla difesa, visto che le resistenti venivano citate tutte presso l'Avvocatura Distrettuale e difese dal medesimo funzionario, circostanza che ha comportato un'attività giudiziale unica e che rende pertanto oggettivamente iniqua l'ingente condanna alle spese in favore del Miur, difeso da pubblico funzionario, e questo a carico della ricorrente che ha perso il lavoro, circostanza oggetto proprio del procedimento cautelare. Questa difesa pertanto sulla scorta di tale doglianza congiuntamente a quelle di seguito rammostrate, insiste affinché venga in ogni caso modificato il provvedimento di rigetto nella parte in cui condanna la ricorrente alla refusione delle spese nella considerevole somma di € 1840,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese forfetario 15%, importo pari a circa due delle mensilità di collaboratore scolastico che la ricorrente dal mese di gennaio non percepisce più.

2) In merito al motivo della infondatezza-erroneità dei provvedimenti impugnati

Statuisce il Giudice del Lavoro di prima istanza: *“Sono poi del tutto inconferenti al caso in esame le argomentazione della ricorrente in ordine all’asserita tardività della verifica, posto che non solo non risulta, né la difesa della ricorrente ne ha fatto menzione, norma alcuna che imponga che l’attività di verifica debba essere fatta entro un termine perentorio, ma inoltre, nel caso, l’attività di verifica ordinaria da parte dell’amministrazione era già stata svolta quando era stato assegnato il primo incarico e, la tempestività dell’agire dell’amministrazione, per ciò che aveva portato al decreto di depennamento e alla revoca dell’incarico, non può che rapportarsi alla presa di conoscenza delle indagini della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania circa la falsità del titolo rilasciato dall’Istituto paritario.”*

Parte reclamante per evitare di risultare ridondante e quindi per brevità espositiva, evita di ribadire quanto già eccepito e motivato nel ricorso di prima istanza di cui alle pagg. 14-19, anche sopra riportato, che sono pertanto qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte.

In ordine alla tempestività dei controlli, ribadendo quanto già dedotto, si vuole nuovamente evidenziare circostanza fatta emergere, ossia che dalla convalida dei titoli, effettuati in occasione del primo rapporto di lavoro, in data 21.01.2019, nulla è giuridicamente cambiato, poiché NESSUN PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE è intervenuto a modificare lo stato dei fatti in ordine alla validità del titolo contestato, risultando allo stato pendente un’indagine già pendente all’epoca della convalida.

Il procedimento penale in questione è del 2019, come da documentazione allegata, e quindi già pendeva quando è stata effettuata la prima convalida dei titoli alla ricorrente, per cui nelle more nulla è intervenuto, poiché come pendeva allora così pende tuttora una fase di indagini preliminari, che non riguarda l’interessata, e che comunque non ha





portato ad alcuna statuizione giudiziale in ordine al titolo contestato, e quindi alla sua asserita falsità. Quindi in tal senso si eccepiva la tardività dei controlli avvenuti appunto due anni dopo la prima convalida dando esiti diversi a fronte della medesima situazione di fatto e di legge.

Ma l'erroneità più macroscopica del Giudice di prima istanza è che NULLA ha praticamente dedotto in ordine al motivo principale, oggetto del ricorso cautelare, ossia l'aver fatto illegittimamente discendere l'asserita falsità del titolo, diploma di qualifica rilasciato dall'Istituto Passarelli, dall'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Cioè in ordine al motivo principale del ricorso, sulla reale questione della controversia, sul FUMUS, il Tribunale si è limitato a statuire: *“per ciò che aveva portato al decreto di depennamento e alla revoca dell’incarico, non può che rapportarsi alla presa di conoscenza delle indagini della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania circa la falsità del titolo rilasciato dall’Istituto paritario”.*

Null'altro il Giudice deduce, nessuna argomentazione, nessuna motivazione, nessun riferimento a tutto quanto eccepito dalla ricorrente nelle pagine 16,17,18 e 19 del ricorso introduttivo; il Tribunale si limitava ad aderire sic et simpliciter a quanto asserito dal Miur, senza fornire un'adequata motivazione in ordine al rigetto del ricorso sul fumus.

In due righe si è ritenuto aver statuito su tale questione, a dir poco delicata, considerato che si controverte della perdita del lavoro da parte della ricorrente che si è difesa da un provvedimento ingiusto oltre che erroneo.

Insomma parte reclamante ritiene sia del tutto erroneo ed illegittimo il provvedimento cautelare impugnato nella parte in cui si limita a considerare falso il titolo conseguito dalla Sig. Di Palma Paola, solo sulla scorta di una indagine svolta dalla Procura della Repubblica senza che sia intervenuta una sentenza che abbia accertato e dichiarato tale presunta falsità. Il tutto senza fornire alcuna motivazione, alcun riferimento normativo a sostegno della lacunosa statuizione.

Il Tribunale non solo ha ignorato i principi basilari processuali, facendosi suggestionare da articoli di giornali, titoloni seriali, privi di ogni significato giuridico, senza considerare che se finanche l'Istituto Passarelli dovesse risultare avere effettivamente rilasciato diplomi falsi, in ogni caso tale circostanza non è detto che debba riferirsi indifferentemente a tutti coloro che hanno regolarmente conseguito il diploma presso il predetto istituto paritario, considerato che nessuna statuizione giudiziale è intervenuta in ordine alla validità del titolo conseguito dalla reclamante che ha correttamente ottenuto il Diploma versato in atti in copia.

Ma vi è di più. Sempre ribadito tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo, il Tribunale non ha tenuto conto di altri dettagli, a seguito della difesa del Miur.

Innanzitutto il Ministero resistente non ha provveduto nel primo atto difensivo a formalizzare querela di falso in ordine al diploma/pergamena rilasciato dall'Istituto





Passarelli, oggetto della questione, prodotto in giudizio dalla ricorrente, circostanza rilevante non solo processualmente ma anche nel merito, poiché in tal modo il diploma costituisce documento giuridico pienamente valido, non essendovi nessun provvedimento giudiziale che disponga diversamente.

Basta esaminare la produzione del Miur e si potrà agevolmente verificare che nulla è stato prodotto se non note interne, con alcuni dati oscurati, e per dare credibilità al proprio operato si è ridotto ad allegare articoli giornalistici in ordine alle indagini in corso, su presunti imbrogli dell'Istituto Passarelli, senza che questo dimostri, de plano, la falsità del titolo conseguito dalla odierna reclamante ma che hanno evidentemente suggestionato il Tribunale di prima istanza

A tutto ciò si aggiunga che non vi è stata nessuna revoca da parte del Dirigente scolastico che ha effettuato la convalida dei titoli effettuata con provvedimento del 21.01.2019, che procedeva direttamente al depennamento senza aver caducato un suo precedente provvedimento.

3) NOTA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA N. 78 DEL 5.1.21 (allegata dal Miur)

In primo luogo parte reclamante intende precisare che solo in seguito alla costituzione del Miur, tra l'altro non telematica, veniva a conoscenza della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, recante n° 78 del 5 gennaio 2021, da cui prendevano le mosse i provvedimenti impugnati di cui alla presente procedura cautelare, il decreto di depennamento e la risoluzione del contratto di lavoro. E questo nonostante parte reclamante avesse indirizzato all'U.s.r. Toscana apposita richiesta di accesso agli atti, a cui il predetto istituto, nella persona del Direttore, dava riscontro risposta del seguente tenore letterale: *“Gentile avvocato, si inoltra per il seguito di competenza all'Ambito Territoriale di Lucca quanto erroneamente pervenuto a questa Direzione Generale.*

Cordiali saluti”, così come da pec che si deposita.

E' evidente l'ennesimo abuso di potere esercitato dal Miur, nello specifico nelle sue articolazioni periferiche, che in violazione di tutti i principi di cui alla L. n° 241/90 rispondevano in maniera mendace, omettendo alla difesa della parte ricorrente di poter risalire all'atto da cui erano scaturiti i provvedimenti impugnati. Comportamento questo gravemente lesivo dei principi costituzionalmente garantiti del diritto di difesa, in tal modo a dir poco ostacolato illegittimamente dal Ministero resistente.

In ogni caso dando una lettura approfondita a tale Nota n° 78 del 5.1.2021 dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, indirizzata ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, si potrà rilevare la macroscopica illegittimità del provvedimento di depennamento adottato nei confronti della reclamante.





Scrivendo testualmente l'USR Toscana: *“Facendo seguito alla precedente nota di questo ufficio (-----) si allega per ciascun ambito territoriale l'elenco dei soggetti appartenenti al personale docente e Ata inseriti in GPS o in graduatorie di istituto, alcuni dei quali attualmente in servizio, ai quali risulta essere stato rilasciato un diploma di qualifica professionale falso da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA). La falsità del titolo, come già indicato nella nota prot. cit., è stata accertata a seguito di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA), di cui la stessa ha dato atto nella nota -----. Si invitano pertanto le S.S.L.L. a porre in essere, previa verifica dei dati riportati nell'elenco allegato, quanto più celermente possibile, i necessari adempimenti:*

*-a valutare se il diploma in **oggetto ha costituito** per il dipendente titolo di accesso alla GPS e, in tal caso, escluderlo dalle graduatorie ex artt. 7 comma 9 OM 60/2020 e 75 DPR 445/2000; qualora invece il diploma sia stato prodotto come titolo ulteriore, ricollocare il dipendente in graduatoria nella posizione che gli sarebbe spettata in assenza del diploma.....*

Dunque l'USR Toscana in sostanza ha dato origine a questa task force, fondata su indagini preliminari, il cui esito non è dato sapersi, indagini che a dire dell'USR Toscana renderebbero superfluo ogni processo, senza quindi dover passare per un Tribunale in funzione giudicante che effettui un regolare processo dal cui esito potrà desumersi la eventuale falsità del diploma in oggetto. Ma sul punto questa difesa ha già abbondantemente dedotto e non intende tediare ulteriormente il Collegio.

Quello che questa difesa intende evidenziare è il tenore letterale utilizzato dall'USR nella predetta nota indirizzata agli ambiti provinciali. L'Usr invita gli ambiti a verificare se il diploma rilasciato dal Passarelli abbia COSTITUITO per il dipendente titolo di accesso alla graduatoria. Dunque l'Usr chiede agli uffici territoriali di verificare in buona sostanza se il diploma rilasciato dall'istituto Passarelli sia stato quello che avrebbe consentito l'accesso alla graduatorie e quindi in pratica l'unico titolo in possesso del dipendente. Attenzione utilizza l'espressione se il diploma abbia COSTITUITO titolo di accesso e non sia stato dichiarato o utilizzato quale MODALITA' di accesso, e tale precisazione è fondamentale in ordine alla eccezione sollevata da questa difesa con riferimento al possesso da parte della reclamante di diploma di liceo scientifico, utilizzato, dichiarato e inserito nella stessa domanda Ata, per altro profilo di assistente amministrativo. La domanda Ata infatti comportava la possibilità di utilizzare titoli diversi laddove se ne fosse in possesso, con la facoltà di indicare ove possibile quello con la votazione più alta. Ma l'aver indicato il diploma conseguito presso l'Istituto Passarelli, nel profilo di collaboratore scolastico, non significa che tale diploma abbia COSTITUITO titolo di accesso, per la ricorrente, per il profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie Ata ma solo MODALITA' di accesso prescelta tra più titoli di cui era ed è in possesso.

Per cui, anche a voler dato per giusta la premessa dell'USR Toscana, in ordine alle arbitrarie conseguenze fatte derivare dalle indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in ogni caso non andava disposto il depennamento della Sig. Di Palma dalla graduatorie Ata, profilo collaboratore scolastico, essendo in





possesso di altro idoneo diploma, ma eventualmente solo ricollocarla in graduatoria, nella posizione spettante senza calcolare il diploma in contestazione.

Da questa precisazione ne deriva la totale infondatezza di quanto statuito dal Giudice in ordine al possesso di altro titolo, diploma di liceo scientifico, titolo in ogni caso facente parte della stessa domanda Ata.

Erroneamente il Tribunale statuiva: *“Anche infondata è la richiesta di far valere il diploma di maturità scientifica per il “reinserimento” nella graduatoria di collaboratore scolastico, giacché, come correttamente osserva il Ministero, la ricorrente non può usufruire del c.d soccorso istruttorio, mancando le condizioni legittimanti l'utilizzazione di questo istituto”*.

Orbene come già più volte precisato nella fattispecie in esame parte ricorrente semplicemente evidenziava che il Diploma conseguito presso l'Istituto paritario Passarelli, titolo contestato-accusato di falsità, non costituiva titolo di accesso, nel senso che veniva sì indicato come modalità di accesso prescelta per accedere al profilo di CS ma non costituiva unico titolo di accesso poiché anche il diploma di maturità scientifica, utilizzato nella stessa domanda Ata, per il profilo di AT, costituiva valido titolo di accesso per il profilo di CS e quindi si chiedeva al Giudice di tenere in debito conto di tale circostanza, avendo la reclamante due titoli di accesso per il profilo di CS, titoli entrambi indicati in domanda e quindi non sconosciuti agli Istituti.

Se così non fosse non avrebbe avuto senso lo scrimen evidenziato nella nota dell'Ufficio scolastico regionale, senza dare per valida ovviamente la premessa da cui parte l'ente, completamente antigiuridica e anticonstituzionale.

4) Sull'illegittimità del depennamento-decreto risoluzione rapporto di lavoro, per violazione dei principi di cui al D.Lgs n. 165/2001 APPLICAZIONE art. 55

Del resto lo scrimen di cui sopra è oggetto anche dell'eccezione formulata da questa difesa in ordine all'applicazione della procedura di cui all'art. 55 D.Lgs n° 165/2001 alla fattispecie in esame, di cui a pag 10,11,12 del ricorso introduttivo, e anche sopra riportata nella premessa.

Ma su tale questione il Tribunale non si è proprio pronunciato, omettendo qualsivoglia statuizione in tal senso, ignorando del tutto le indicazioni di cui alla sentenza della Suprema Corte n° 18699/2019, richiamata da questa difesa, che detta i principi basilari in ordine alla procedura da applicarsi, ossia se quella di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 e relativa disciplina o quella di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 applicato nella fattispecie oggetto del presente giudizio. L'orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato, come da ulteriori pronunce in tal senso, n° 22673/2020 e n. 10854/2020, tutte univoche.

Secondo la Sezione Lavoro della **Corte di Cassazione**, in base al principio espresso nella sentenza n. 18699/2019, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui **all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.** Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una regola certa di incompatibilità con l'accesso





all'impiego pubblico. Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono ragione di risoluzione, ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato ma in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione.

Qui si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario "Passarelli", per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come più volte precisato, **l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserita nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché la ricorrente è in possesso comunque di altro titolo di accesso**, tra l'altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "Caccioppoli" di Scafati. **Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina**, procedura che invece non è stata osservata e applicata dagli Istituti resistenti, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima. Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le motivazioni "addotte", o meglio non addotte, ma indicate de relato nella nota n° 71.2021, richiamata nei provvedimenti impugnati e quindi posta a fondamento degli stessi, dalla mera lettura del disposto di cui all'art. 55 quater, si può dedurre la pacifica applicazione della relativa disciplina al caso di cui è causa.

Ma sul punto il Tribunale non si è proprio espresso e quindi in tal senso si richiede e si insiste nell'accoglimento dell'eccezione procedurale sollevata da parte reclamante, indebitamente ignorata dal Giudice di prima istanza.

5) In ordine al periculum in mora

Il Tribunale dichiarava: Difetta, in sintesi, la verosimile fondatezza del diritto fatto valere e, ancor più, difetta il pericolo che il diritto della ricorrente possa subire un pregiudizio attuale, grave e irreparabile durante il tempo necessario per far valere le proprie ragioni in via ordinaria.....Anche in questo caso tuttavia la difesa del Ministero convenuto ha colto nel segno nel rilevare che già nei precedenti anni, ossia prima dell'ultimo incarico (poi revocato), ella aveva avuto contratti di supplenza in base al punteggio attribuitole con l'iscrizione nella graduatoria nel 2017, che ovviamente non teneva conto del punteggio che oggi si vede negato per effetto del decreto 1359 dell'8.1.2021. Non vi è dunque la prova che la ricorrente non potrà avere incarichi, prova che la ricorrente era tenuta ad assolvere.

Per quanto riguarda infine l'asserita impossibilità di presentare domanda di inserimento nella graduatoria (I fascia graduatoria permanente) c.d. 24 mesi, anche qui manca la prova dell'attualità, gravità, concretezza e irreparabilità del pregiudizio. Era la ricorrente che avrebbe dovuto fornire la prova di poter ottenere una nomina in ruolo mentre, come anche il Ministero indica, l'elevatissimo numero di coloro che hanno accesso a tale graduatoria rende tutt'altro che probabile tale evenienza".

Il Tribunale erroneamente statuiva: "già nei precedenti anni, ossia prima dell'ultimo incarico (poi revocato), ella aveva avuto contratti di supplenza in base al punteggio attribuitole con l'iscrizione nella graduatoria nel 2017, che ovviamente non teneva conto del punteggio che oggi si vede negato





per effetto del decreto 1359 dell'8.1.2021. Non vi è dunque la prova che la ricorrente non potrà avere incarichi, prova che la ricorrente era tenuta ad assolvere".

Dunque il Tribunale in buona sostanza assume che la reclamante, in occasione del primo incarico, era riuscita ad ottenere un impiego utilizzando il punteggio inserito nella domanda 2017, e quindi al netto di quello acquisito negli anni di servizio lavorati, (anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-fino a gennaio 2021), che gli verrebbe negato con i provvedimenti impugnati. E quindi per questo motivo non avrebbe assolto al suo onere probatorio, ossia di provare che non avrebbe più ottenuto incarichi a causa dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto.

Il Tribunale ha commesso grave errore di valutazione in tal senso, non avendo ben compreso né le conseguenze del depennamento e della risoluzione né quanto richiesto nel procedimento cautelare.

E' doveroso pertanto chiarire meglio il punto.

Avendo il decreto di depennamento ritenuto falso il diploma rilasciato dall'Istituto Passarelli, le conseguenze negative sulla sfera giuridica della reclamante, non riguardano solo il servizio prestato ma anche il punteggio iniziale dato dai titoli indicati. Il mancato utilizzo del Diploma rilasciato dall'Istituto paritario Passarelli, il tutto senza che sia intervenuto sentenza alcuna di Tribunale che ne abbia accertato e dichiarato la falsità, comporta l'utilizzo di un punteggio inferiore rispetto a quello di cui alla domanda ATA presentata nel 2017, in cui veniva utilizzato il diploma Passarelli conseguito con la votazione 100, e quindi con conseguente attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello ottenibile attraverso l'utilizzo del diploma di maturità scientifica. E quindi sia il Miur che il Tribunale hanno fatto deduzioni erranee.

Basta guardare la domanda Ata 2017 e si possono fare due calcoli rapidi e verificare che dal mancato utilizzo del diploma conseguito presso Passarelli, punteggio invece utilizzato nella domanda Ata 2017, porta ad un punteggio notevolmente inferiore, ossia per il punteggio di profilo cuoco dal punteggio 11,30, di cui alla domanda Ata 2017 a quello di 7,30, senza l'utilizzo del diploma conseguito presso 'Istituto Passarelli, punteggio evidentemente molto più basso che non porterebbe ad ottenere alcun impiego, così come emerge dalla documentazione versata in atti, delle convocazioni effettuate dall'Usp per i candidati inseriti in graduatoria, fino al punteggio 8. Passare dal punteggio 11,30 a 7,30, e questo senza calcolare il mancato punteggio del servizio prestato, è un notevole danno per la ricorrente che ha quindi la necessità di ottenere un giudicato tempestivo in tal senso.

Il tutto senza contare la decurtazione del punteggio maturato, che porterebbe la reclamante in una posizione molto bassa, senza possibilità alcuna di ottenere un impiego, per i prossimi tre anni scolastici e quindi a venire, tenuto conto del meccanismo delle chiamate così come ampiamente descritto nel ricorso introduttivo a pag. 2.

Per cui è evidente l'errore del Tribunale nel valutare l'insussistenza del periculum, poiché in pendenza dell'aggiornamento delle domande Ata, di cui la reclamante ha fornito prova, avrebbe potuto ottenere un provvedimento utile ai fini sia dell'utilizzo del punteggio derivante dal diploma conseguito presso l'Istituto Passarelli sia quello conseguito a seguito del servizio prestato, o in subordine poter inserire comunque il





punteggio conseguito con il servizio prestato, tenuto conto che la reclamante è comunque in possesso di valido titolo di accesso costituito dalla maturità scientifica, diploma versato agli atti, e inserito nella stessa domanda Ata.

Il procedimento cautelare è pertanto lo strumento processuale idoneo ad ottenere una pronuncia giudiziale sull'utilizzo sia del punteggio derivante dal diploma professionale che dal servizio prestato, o comunque in subordine dal solo servizio prestato, pronuncia che sarebbe stata del tutto inutile se resa fra qualche mese o fra qualche anno, seguendo i tempi ordinari della giustizia, quando ormai le domande di inserimento nelle graduatorie erano scadute.

Non si può del resto pensare che l'utilizzo del procedimento cautelare sia ammissibile solo in casi di condizioni economiche disagiate o di casi estremi di malattia ecc, risultando invece motivi gravi ed irreparabili anche quelli evidenziati dalla reclamante, che si ritroverebbe senza impiego per i prossimi anni a causa di provvedimenti arbitrari dell'amministrazione scolastica.

Completamente erroneo è anche il secondo punto, in ordine alla impossibilità della reclamante di poter accedere alla **domanda 24 mesi, che scade il prossimo 14 MAGGIO 2021.**

Statuisce il Tribunale: *“Per quanto riguarda infine l'asserita impossibilità di presentare domanda di inserimento nella graduatoria (I fascia graduatoria permanente) c.d. 24 mesi, anche qui manca la prova dell'attualità, gravità, concretezza e irreparabilità del pregiudizio. Era la ricorrente che avrebbe dovuto fornire la prova di poter ottenere una nomina in ruolo mentre, come anche il Ministero indica, l'elevatissimo numero di coloro che hanno accesso a tale graduatoria rende tutt'altro che probabile tale evenienza”.*

Qui il Tribunale liquida la questione con questa statuizione incongruente oltre che ingiusta. Se da un lato infatti ritiene e sostiene che la reclamante potrebbe ben lavorare in Terza fascia anche con il punteggio decurtato, poi però ritiene che la ricorrente non abbia assolto la prova, a dir poco diabolica, in ordine alla possibilità di ottenere immissione in ruolo, attraverso l'inserimento in prima fascia. Inserimento allo stato che le è oggettivamente precluso senza un provvedimento giudiziale cautelare che le dichiari il riconoscimento giuridico richiesto del servizio espletato.

Insomma delle due una, il Miur e il Tribunale devono decidersi, perché oggettivamente la statuizione è contraddittoria e quindi come tale priva di un rilievo giuridico.

Parte reclamante, nel riportarsi estensivamente a quanto già esposto in ordine al periculum in mora nel ricorso introduttivo, evidenzia inoltre che la reclamante **solo attraverso il riconoscimento giuridico del servizio prestato negli anni scolastici scorsi può partecipare alla domanda Ata 24 mesi con scadenza 14 maggio**, circostanza già fatta rilevare nel ricorso introduttivo, su cui il Tribunale si pronuncia con evidente illogicità. Il periculum è palmare, è l'irreparabilità del danno derivante dalla mancata partecipazione ad un concorso per titoli, che ovviamente garantirebbe alla reclamante di poter lavorare alle dipendenze del Miur, stante il criterio di accesso del personale Ata. **Infatti si attinge in via preliminare dalle graduatorie di I fascia non solo per il nomine in ruolo ma anche per i contratti a termine fino al 31.08 o**





comunque fino al 30.06, e poi si attinge dalle graduatorie seconda e terza fascia. I vantaggi dell'inserimento in I fascia, graduatoria permanente o 24 mesi, sono indubitabili, da questa **graduatoria vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico**. La prima comprende il personale chiamato per coprire i vuoti su posti vacanti e disponibili in organico, per i quali l'ordinamento giuridico dispone che quando l'Amministrazione resistente verificata l'impossibilità di poterli riempire con personale di ruolo o con quelli delle graduatorie ad esaurimento, **lascia al Dirigente Scolastico la possibilità di attingere il personale Ata dalle c.d. graduatorie di istituto, che quindi scorrono solo dopo l'esaurimento delle graduatorie precedenti, evidentemente**. Quindi per quanto attiene più strettamente al requisito del grave pregiudizio nonché dell'imminenza occorre rilevare l'imminente scadenza del bando al 14 maggio 2021, bando per consentire ai candidati di proporre le relative domande per il loro inserimento nella prima fascia. **Tale circostanza rendeva e rende tuttora indispensabile la proposizione della domanda in via cautelare** al fine di evitare che alla ricorrente venga preclusa la possibilità di essere inserito nella prima fascia, avendone il diritto, con il riconoscimento giuridico del servizio prestato a maturarsi con l'annullamento dei provvedimenti illegittimi impugnati.

In tal senso si è pronunciato il Giudice del lavoro di Ferrara, dott.ssa Alessandra De Curtis: **“Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, alla luce del termine di scadenza fissato, per l'inoltro della domanda d'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, al 22 aprile 2021; Alla luce dell'art. 7 comma 7 D.M. n. 640/2017, che non contempla, tra le ipotesi di riconoscimento del servizio “come prestato solo di fatto e non di diritto”, quella di un errore nell'attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato), riferibile alla scuola e non all'aspirante; Ha disposto “che il servizio scolastico, effettivamente prestato ...in forza del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n.... del 7.10.2020, in qualità di collaboratore scolastico, venga considerato, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, come prestato non solo di fatto ma anche di diritto”.** Si depositano altri precedenti in tal senso.

Nella denegata ipotesi la reclamante non potesse presentare la domanda Ata 24 mesi, non potrà partecipare né alle fasi di immissioni in ruolo né alla stipula di contratti al 31.08 o al 30.06. Ed è anche per tale ragione che sussiste, indubitabilmente, il periculum in mora. Così come non potrebbe aggiornare il punteggio della domanda terza fascia, con quello del servizio prestato e quello derivante dall'utilizzo del diploma in questione, all'esito del presente procedimento cautelare, stante la riserva aggiunta nelle note della domanda Ata 2021.

Ma non solo. Una pronuncia giudiziale postuma determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo e di stipula di contratti a termine, mentre una pronuncia cautelare scongiurerebbe il rischio anche per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).





Si sottolinea infatti il pregiudizio prospettabile concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento di ricorsi di merito, con l'aggravamento del procedimento per l'espletamento delle procedure di assunzione, con evidente danno erariale per la P.A..

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare, anche sotto il profilo del periculum in mora, da considerare non solo dal punto di vista del danno irreparabile per la reclamante ma anche per il ministero stesso.

Considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi per l'ottenimento del pubblico impiego, per il cosiddetto personale precario, con la conseguenza che per la ricorrente l'ingresso nella graduatoria cd. 24 mesi, costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile. E' bene ricordare, difatti, che le c.d graduatorie permanenti costituiscono e costituiranno ancora il canale di assunzione privilegiato.

In ogni caso l'inserimento nella graduatoria permanente e l'inserimento del punteggio completo nella graduatoria terza fascia, consentirebbero alla ricorrente non solo l'immissione in ruolo ma, nella peggiore delle ipotesi, l'assegnazione di incarichi annuali al 31.08 o al 30.06 con ogni conseguente beneficio in termini economici, monetari, personali e di carriera.

6) Sulla condanna alle spese

Parte reclamante come già anticipato nel primo punto del reclamo chiede che l'On.le Collegio adito, anche nella denegata ipotesi di rigetto della presente impugnazione, tenga conto della ingiusta condanna alle spese disposta dal G.d.L. che richiede l'esosa somma di oltre € 2.000,00 alla ricorrente, allo stato disoccupata, come emerge dalla documentazione versata in atti, e che fino a gennaio 2021 non ha di certo goduto di retribuzioni medio-alte, come quelle spettanti ai dirigenti, ma dei modesti importi di una semplice collaboratrice scolastica, retribuzioni modeste che da gennaio tra l'altro non percepisce più e che non le hanno consentito di mettere da parte risparmi tali da poter agevolmente affrontare la cospicua somma a cui è stata condannata ingiustamente.

Tale revisione in ordine alle spese è inoltre ancor più giusta se si tiene conto della fondatezza del ricorso, sia sul fatto e soprattutto nel diritto, e tenuto conto della lacunosità del provvedimento impugnato che non ha statuito in alcun modo su molti punti del ricorso, tutti meritevoli di pronuncia.

Per cui, si insiste nella revoca della condanna alle spese a carico della ricorrente in favore del Miur, che tra l'altro si è avvalso della difesa di un funzionario pubblico già percettore di reddito e quindi disporre la compensazione delle spese del I grado.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,





CONCLUDE

perché il Tribunale adito, in composizione collegiale, in accoglimento del presente reclamo, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica alle parti resistenti, Voglia così provvedere:

- revocare e/o modificare il provvedimento impugnato, pronunciato nel giudizio recante rg n° 238.2021, del 19.04.21, comunicato a mezzo pec il 20.04.2021, e conseguentemente:

- emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente,

-in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte, stante l'imminente scadenza dei termini della domanda accogliere le conclusioni di seguito riportate;

- ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 1359 del 08/01/2021 disposto dall'Istituto Comprensivo Marco Polo-Viani di Viareggio e del decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto del 07.01.21, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Forte dei Marmi Dr. Silvia Barbara Gori e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2017/2021 nel profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) **CONDANNARE** gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della Sig. Di Palma Paola nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 31.08.2021, per il **profilo di collaboratore scolastico, con punti 27,30**, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo "Marco Polo-Viani", di n° 36 ore settimanali e con scadenza al 31.08.2021;





d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso l'Istituto Paritario Passarelli, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso Istituto Passarelli), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Scafati, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (16 punti);

f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato (16 punti), nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero **alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali**, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari;

l) nella denegata ipotesi di rigetto del presente reclamo, revocare comunque la condanna alle spese poste a carico della reclamante nel giudizio cautelare di prima cure, per le motivazioni suesposte e compensare le spese del presente giudizio.

A tal fine la ricorrente

CHIEDE

che l'adito Tribunale voglia fissare con decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:





Produzione di I grado: Decreto depennamento; Decreto risoluzione rapporto di lavoro; Convalida titoli I.C. Forte dei Marmi; Email convalida titoli; Impugnativa risoluzione-licenziamento; libero email decreto depennamento; mail risoluzione rapp lavoro coll scol; Nota 71 del 7.1.2021; Richiesta accesso agli atti; Pec Usp Lucca nota 71.2021; Istanze on line rapporti di lavoro; Domanda Ata 2017-2020; D.M. 50/2021; Diploma qualifica Passarelli; Diploma Liceo Scientifico Statale Scafati; Comunicaz procura Vallo della Lucania; Certificato Ist Passarelli 5.11.2018; ultime buste paga.

Ricorso ex art. 669 bis; Provv di rigetto Tribunale di Lucca del 19.4.21; Nota n° 78 del 5.1.21; Bando concorso Ata 24 mesi; Riscontro USR Toscana; D.M. 640/2017; Modello D1 Ata 2017; Proc penale Vallo della Lucania; Precedenti giurisprudenziali; Convocazioni Usp Lucca; Nota miur concorso titoli 24 mesi; documentazione disoccupazione Di Palma Paola; domanda Ata 2021 con note di riserva integrazione punteggio.

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a € 5.200,00 da comprendersi fino a € 26.000,00 e che comunque il C.U. dovuto è pari a € 147,00.

Scafati lì 2 maggio 2021

Avv. Caravano Florio

Avv. Emilia Di Palma

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserite e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA





affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a firenze@mailcert.avvocaturastato.it, rapp.to e difeso dalla Dr. Laura Marino, Funzionario Area amministrativo, giuridico, legale e contabile, dom.to ex lege in Lucca, alla Piazza Guidiccioni n° 2, presso Ufficio IX Ambito territoriale della Provincia di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, usplu@postacert.istruzione.it

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Scafati lì 2 maggio 2021

Avv. Caravano Florio

Avv. Emilia Di Palma

